

Civile Ord. Sez. L Num. 8416 Anno 2018

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: RIVERSO ROBERTO

Data pubblicazione: 05/04/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 25928-2012 proposto da:

C.F. \_\_\_\_\_ L, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIALE ( \_\_\_\_\_ ), presso lo  
studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che la rappresenta  
e difende unitamente agli avvocati \_\_\_\_\_,  
ANDREA BUSSA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

2017

5081

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. \_\_\_\_\_ in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA \_\_\_\_\_ E  
144, presso lo studio degli avvocati \_\_\_\_\_

911

Corre di Cassazione - copia non ufficiale

che lo rappresentano e difendono  
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 472/2012 della CORTE D'APPELLO  
di GENOVA, depositata il 09/05/2012 R.G.N. 948/2009.

01/01

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



### **RILEVATO**

che con la sentenza n. 472/2012 la Corte d'Appello di Genova accoglieva l'appello proposto dall'INAIL contro la sentenza di primo grado che, sulla scorta di ctu, aveva riconosciuto la natura professionale della malattia (tumore polmonare) che aveva cagionato il decesso di \_\_\_\_\_, il quale per lungo tempo aveva esercitato l'attività di verniciatore, ed aveva perciò accolto la domanda del coniuge \_\_\_\_\_ condannando l'INAIL all'erogazione delle prestazioni assicurative dovute per legge in favore dell'attrice;

che in riforma di detta sentenza la Corte d'Appello affermava invece che l'unica esposizione provata nella causa era al c.d. Genklene per la quale l'INAIL aveva però evidenziato - in mancanza di contestazioni - la natura non cancerogena della sostanza; sosteneva inoltre che la previsione secondo cui il tumore al polmone con elevata probabilità fosse derivato causalmente dall'attività di verniciatore era inserita soltanto nelle tabelle ex art. 139 t.u. 1124/1965 non idonee a fondare la presunzione di origine professionale, come le tabelle previste invece dall'art.3 del t.u.; e che in base alla nuova ctu disposta in appello risultava invece che il \_\_\_\_\_ fosse deceduto per un fattore del tutto autonomo rispetto all'attività lavorativa pregressa (come il fumo di sigaretta);

che avverso detta sentenza \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo illustrato da memoria, cui resiste l'INAIL con controricorso;

### **CONSIDERATO**

che con l'unico articolato motivo il ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 416, 441, 442 e 445 c.p.c. e 2697 c.c. ; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 134, 139 del DPR 1124765, del DPR 336/1994 e del D.M. 27.4.2004, nonchè degli artt. 40 e 41 c.p. ed omessa e insufficiente motivazione; e ciò per aver la Corte negato la presunzione di origine professionale della malattia in relazione alle previsioni della tabella ex art. 139 T.U. pur sostenendo che la stessa tabella prevedesse che il tumore al polmone con elevata probabilità fosse derivato causalmente dall'attività di verniciatore; per aver negato l'esposizione alle tante

sostanze cancerogene allegare in ricorso e la loro efficacia causale; per aver affermato che l'unica sostanza nociva in relazione alla quale era stata provata l'esposizione fosse il solo Genklene;

che anzitutto va esclusa la censura relativa alla violazione dell'art. 139 T.U. ed alla pretesa presunzione di origine professionale della malattia in discorso, dovendo il Collegio ribadire quanto chiarito da questa Corte con pronuncia successiva a quella indicata in ricorso (Cass. n. 8638/2008) - correttamente disattesa dalla sentenza impugnata - ovvero che l'elenco delle malattie previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta (Cass. 13638/2012);

che pur tuttavia la sentenza impugnata non ha attribuito il giusto valore all'inclusione dell'attività lavorativa di verniciatore nell'ambito della tabella ex art. 139 T.U. e 10 d.lgs. 38/2000; ed inoltre non ha fatto buon governo dei principi valevoli in materia di nesso causale relativamente ad una fattispecie di malattia multifattoriale, come quella di causa, per come illustrati da questa Corte, da ultimo con le sentenze nn. 5704/2017 e 10430/2017 e chiariti con la presente pronuncia;

che invero la previsione in tabella ex art. 139 e 10 d.lgs. 38/2000 di una attività lavorativa (nella fattispecie di verniciatore) come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell'ottica non della presunzione di origine professionale e dell'inversione dell'onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell'assolvimento del carico probatorio, talchè in tal caso il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella;

che questo argomento probatorio che attiene non al nesso di derivazione causale, ma alla nocività della attività lavorativa svolta, deve essere riconosciuto nel processo per effetto delle previsioni della tabella ex art. 139 e 10 d.lgs. 38/2000 elaborata da un'apposita Commissione di specialisti sulla base di valutazioni scientifiche ed indagini epidemiologiche;

che la Corte territoriale non ha considerato provata l'esposizione a sostanze nocive nonostante che la ricorrente avesse più volte ed analiticamente indicato in ricorso, una per una, le varie sostanze nocive alle quali era stato esposto il de cuius nel corso

delle mansioni svolte per oltre trent'anni come operaio verniciatore presso i datori ed i reparti ivi precisati in termini dettagliati; allegando altresì che alcune di esse fossero incluse nella lista I dedicata alle malattie di cui è probabile l'origine professionale (in particolare benzene, cadmio e cromo) e che lo studio della IARC prodotto in giudizio le includesse tra i tipici composti delle vernici e dei solventi, classificando pure l'attività del verniciatore nel gruppo dei cancerogeni certi;

che la Corte nell'affermare che l'unica esposizione provata in causa fosse al Genklene non ha nemmeno considerato in chiave probatoria la mancata contestazione dell'INAIL relativa alle circostanze riferite all'esposizione a tutte le altre sostanze più volte allegare in ricorso; mentre ha utilizzato il principio di non contestazione soltanto per considerare provata l'eccezione dell'INAIL sulla mancanza di nocività del Genklene;

che la stessa c.t.u. espletata in appello, e richiamata a fondamento della decisione, appare viziata poiché in relazione ad una malattia multifattoriale, come il tumore al polmone, sostiene che il fattore professionale - che per la IARC e la tabella ex art. 139 TU 1124 e 10 dlgs. 38/2000 ha una elevata valenza eziologica - non abbia invece alcuna rilevanza; senza considerare che nella malattia multifattoriale rileva anche il concorso di cause ex artt. 40 e 41 c.p. e che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, e senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale;

che, pertanto, in presenza di malattia multifattoriale tabellata, dinanzi alla provata esposizione ad un fattore cancerogeno previsto in tabella (anche senza indicazioni di soglia, Cass. n. 23653 del 21/11/2016); ovvero in presenza di malattia multifattoriale non tabellata (Cass. 10430/2017), acquisita la prova nel singolo giudizio - anche sulla base di indagini epidemiologiche confrontate con le emergenze relative al caso concreto - della elevata cancerogenicità del fattore professionale, il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere negato solo qualora possa ritenersi con certezza, e con onere della prova a carico dell'INAIL, che la malattia sia l'effetto esclusivo dell'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa ovvero di un fattore extraprofessionale di per sé solo sufficiente a produrre l'infermità (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre va negato che la modesta

efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021);

che la sentenza impugnata è quindi errata poiché non ha considerato l'esposizione a sostanze nocive che invece risultavano dimostrate sulla scorta di precise allegazioni di fatto non contestate; non ha considerato che ai fini dell'operatività della tutela assicurativa è sufficiente l'identificazione di un rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011) ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno; non ha valutato sotto il profilo almeno concorsuale la circostanza che l'attività di verniciatore è indicata come fattore causale probabile in relazione alla malattia tumorale in discorso e che l'inclusione nella tabella della stessa attività, complessivamente considerata, derivi dall'elaborazione di giudizi scientifici ed indagini tecniche proprio sulle sostanze (come benzene, cadmio e piombo) utilizzate nelle vernici ed alle quali sono conseguentemente esposti i lavoratori che esercitano la l'attività di verniciatore; non ha spiegato per quale motivo il fattore professionale non abbia avuto nessuna valenza eziologica aderendo ad una ctu che nulla dice in proposito, in assenza di elementi, in alcun modo indicati nella stessa sentenza, al fine di attribuire al tabagismo il carattere di causa esclusiva dello stesso evento dannoso;

che in conclusione, tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché la sentenza impugnata non si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente, il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al nuovo giudice indicato in dispositivo; il quale dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra richiamati in materia di nesso di causa, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19.12.2017